

# CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI STAZIONE UNICA APPALTANTE QUALIFICATA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

## TRA

La Provincia di Vicenza in persona dell'avv. Giuseppe Sparacio in qualità di Dirigente della Stazione Unica Appaltante, con sede in Vicenza, contrà Gazzolle n. 1 - Codice fiscale e partita IVA 00496080243 - Codice AUSA 0000163980;

## E

Ente aderente .....

*Si conviene e si stipula quanto segue:*

### **Art. 1 – Oggetto**

La presente convenzione disciplina il funzionamento della Stazione Unica Appaltante Provincia di Vicenza qualificata (di seguito anche SUAQ) per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture.

La sede è stabilita presso la Provincia di Vicenza in Vicenza, Contrà Gazzolle, n. 1.

### **Art. 2- Ambito di operatività**

La SUAQ opera per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di forniture di beni e servizi anche in nome e per conto dei soggetti aderenti compiendo le seguenti attività:

- a) effettua gare di importo superiore alle soglie previste dal Codice dei Contratti per gli affidamenti diretti;
- b) svolge attività di committenza ausiliaria;
- c) procede mediante convenzioni o accordi quadro;
- d) effettua le altre procedure disciplinate dal Codice dei contratti;
- e) effettua attività di formazione per i soggetti aderenti;

Di norma la SUAQ svolge supporto alla attività di committenza mediante:

- 1) messa a disposizione di piattaforma certificata per la gestione delle gare;
- 2) consulenza sullo svolgimento delle procedure di appalto e concessione;
- 3) allestimento delle procedure di gara e gestione in nome e per conto della SA interessata.

In caso di attivazione l'ente aderente si impegna ad utilizzare la piattaforma informatica per l'interscambio delle informazioni e dei documenti relativi alle procedure di gara gestite sulla base della presente convenzione.

Per lo svolgimento di specifiche procedure di gara, anche al fine di fornire supporto alla struttura organizzativa della SUAQ ed in ottica di valorizzazione delle risorse professionali, gli aderenti possono distaccare proprio personale dipendente per l'espletamento delle gare.

### **Art. 3 - Programmazione**

L'Ente aderente trasmette alla SUAQ, secondo le modalità indicate dalla medesima, entro il 31 dicembre di ogni anno, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi, nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno/triennio.

Successivamente informa la SUAQ delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione, con impatto sul fabbisogno già trasmesso, almeno 120 giorni prima della data presunta di espletamento della gara.

Ferma restando la programmazione annuale, la SUAQ valuterà le singole richieste di avvio di una procedura di gara non programmate, in relazione al carico di attività già assunto ed alla programmazione approvata, tenendo conto, di norma, dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste salvo le motivate urgenze. Sarà garantita attenzione particolare a situazioni imprevedibili sopraggiunte per gli Enti aderenti e che mettano a rischio eventuali finanziamenti già acquisiti.

In quest'ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara deve pervenire – completa e corretta – con un anticipo tale da consentire alla SUAQ di rispettare i termini di erogazione del finanziamento e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla complessità della singola fattispecie concreta.

In nessun caso l'Ente aderente potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della SUAQ per l'eventuale perdita del finanziamento.

#### **Art. 4 – Oneri a carico dei soggetti aderenti**

L'Ente aderente riconosce che sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui alla vigente normativa nella misura del 10% di quanto previsto nel Regolamento interno dei singoli enti e, comunque, non superiore al 2%, inclusa la quota del 20% per acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

La quota del 10% prevista nel precedente periodo destinata alla SUAQ, verrà detratta prima della ripartizione dell'incentivo prevista nei singoli regolamenti interni dell'ente. Ove necessario l'Ente Aderente adegua il proprio Regolamento interno a quanto ivi previsto.

La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della SUAQ.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ciascun Ente Aderente partecipa alle spese sopportate per il funzionamento della SUAQ sulla base di quanto segue:

##### **a) QUOTA PER SOGGETTO DIVERSO DA UN COMUNE:**

- una “quota variabile” pari allo 0,15% del valore complessivo (comprese eventuali opzioni e rinnovi) di ciascuna procedura da affidare con il criterio del PPB e pari allo 0,3% dell'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio dell'OEPV, con una tariffa minima di euro 1.000 in caso di PPB e di euro 1.500 in caso di OEPV ed una tariffa massima di euro 4.000,00.

##### **b) QUOTA PER COMUNI ADERENTI:**

- una “quota variabile” pari allo 0,10% del valore complessivo (comprese eventuali opzioni e rinnovi) di ciascuna procedura da affidare con il criterio del PPB e pari allo 0,25% dell'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio dell'OEPV, con una tariffa massima per ciascuna gara pari ad euro 2.000,00;  
- una “quota fissa annua” pari ad €.0,20 ad abitante (al 31 dicembre dell'anno precedente) da versare entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e, per le annualità successive, entro il 31 dicembre.

Gli Enti aderenti per una singola procedura di gara, anche su assegnazione disposta da ANAC, sono tenuti al versamento della già menzionata quota variabile.

Gli importi previsti nella presente corrispondono forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento del contratto, comprese quelle per l'eventuale utilizzo di sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.

Non sono ricomprese tra le somme e, pertanto, rimangono a carico dell'Ente Aderente:

- il contributo ANAC;
- le eventuali spese per le commissioni giudicatrici;

- quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso;
- quant'altro non previsto a carico della SUAQ nella presente Convenzione.

Le somme dovute alla SUAQ (incentivo, quota variabile e contributo ANAC) da parte di ciascun Ente Aderente, individuate preventivamente tra le somme a disposizione per la procedura di gara, saranno liquidate alla stessa entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura su formale richiesta della SUAQ stessa.

In caso di mancata liquidazione delle somme previste nella presente la SUAQ può rifiutare di svolgere eventuali successive procedure di affidamento e quelle di supporto previste dalla presente Convenzione.

Per le gare andate deserte, le somme da versare alla SUAQ (quota variabile e contributo ANAC) devono essere rimborsate entro 60 giorni dalla comunicazione di gara andata deserta.

### **Art. 5 - Procedura aggregata su iniziativa provinciale**

La SUAQ comunica all'Ente aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, in ossequio al principio di economicità laddove più Enti abbiano manifestato bisogni omogenei e senza alcun onere economico.

Ciascun Ente già aderente alla presente convenzione, in risposta alla comunicazione di cui al comma precedente, dovrà manifestare formalmente la volontà di aderire alla proposta.

La SUAQ svolge le proprie funzioni sino alla stipula della convenzione/accordo quadro, mentre ciascun Ente partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza (ordinativo di fornitura).

Resta di competenza dell'Ente aderente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara.

L'onere del rimborso per gli incentivi tecnici è ripartito tra gli Enti medesimi per la parte di affidamento di propria competenza (ordinativo di fornitura).

L'Ente aderente successivamente alla stipulazione della convenzione o accordo quadro ad opera della SUAQ, dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.

Nei casi disciplinati nel presente articolo spetta alla SUAQ l'individuazione:

- 1) del Responsabile del Procedimento (RP), che svolge le funzioni di cui alla legge sul procedimento amministrativo, relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della SUAQ;
- 2) del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni previste dal Codice dei contratti relativamente alle fasi e alle attività direttamente imputabili alla SUAQ.

### **Art. 6 - Procedura su iniziativa dell'Ente aderente**

Nei casi disciplinati nel presente articolo la SUAQ deve adottare tutti gli atti ed i provvedimenti della procedura di gara svolgendo le seguenti attività:

- ✓ riceve dagli Enti convenzionati apposita conferma di avvio della procedura di predisposizione della gara corredata dalla determina a contrarre sottoscritta e relativi allegati;
- ✓ assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento ed all'aggiudicazione della gara secondo la normativa vigente;
- ✓ sottoscrive gli atti di gara e procede alla relativa pubblicazione o alla trasmissione degli Inviti, a seconda del tipo di procedura;

- ✓ acquisisce il CIG tramite il sistema di interoperabilità della piattaforma certificata;
- ✓ cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità relativi alla fase di indizione del bando e di comunicazione previsti in materia di affidamento, provvede alle verifiche tramite il sistema FVOE, per quanto all'interno dello stesso contenuto, in ordine alle dichiarazioni sui requisiti generali rese dai concorrenti;
- ✓ nomina la Commissione giudicatrice;
- ✓ valuta l'ammissibilità delle offerte/domande/istanze pervenute e, se del caso, dispone l'esclusione dei concorrenti in questa fase;
- ✓ cura la verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara;
- ✓ provvede alla proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione, solo a seguito della comunicazione dell'esito delle verifiche e delle attività di competenza del RUP;
- ✓ cura le comunicazioni successive all'aggiudicazione e alla stipula del contratto in Piattaforma informatica certificata.
- ✓ provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge;

L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla SUAQ unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza del singolo Ente Aderente a titolo non esaustivo le seguenti attività:

- ✓ l'approvazione della determina a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;
- ✓ la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla SUAQ di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell'Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;
- ✓ l'individuazione del RUP relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti
- ✓ l'individuazione del DEC ai sensi della normativa vigente;
- ✓ la programmazione delle opere o lavori da realizzare o delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento della spesa necessaria a carico del rispettivo bilancio con la previsione dell'incentivo come indicato nei precedenti articoli;
- ✓ l'individuazione dei componenti esperti della Commissione giudicatrice ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della SUAQ, salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura, nonché l'assunzione di tutti gli oneri economici relativi all'affidamento compresi quelli spettanti ai componenti della Commissione;
- ✓ le verifiche tra proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione di competenza del RUP e l'assunzione di eventuali decisioni su richieste di oscuramento per ragioni di privacy di parti dell'offerta tecnica;
- ✓ l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti o, comunque, dalla normativa rilevante per le procedure a invito, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura;

- ✓ su richiesta della SUAQ si impegna a mettere a disposizione il proprio personale in orario di servizio per lo svolgimento della gara e la partecipazione alle Commissioni di gara proprie e di altri Enti aderenti;
- ✓ nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica ed ogni altro elemento necessario per l'attribuzione del punteggio;
- ✓ le pubblicazioni, sul proprio sito - sezione Amministrazione Trasparente - per gli atti di propria competenza, previste dalle normative vigenti;
- ✓ la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso;
- ✓ ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge;
- ✓ la leale collaborazione con la SUAQ per il corretto svolgimento di quanto *ivi* previsto.

### **Art. 7 - Commissioni giudicatrice**

La SUAQ nomina la Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando gli esperti tra figure indicate dai Soggetti aderenti, nel rispetto del principio di rotazione, professionalità e competenza.

La Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera, altresì, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Nei casi previsti dalla normativa vigente può far parte della Commissione giudicatrice il RUP dei Soggetti aderenti.

### **Art. 8 - Acquisti Mepa/Consip**

In caso di acquisizione di beni e servizi presenti sul Mercato Elettronico/Consip/Mercato elettronico della piattaforma utilizzata o mercati simili, l'Ente aderente procederà autonomamente.

La SUAQ si impegna a fornire consulenza ed assistenza, ove richiesto e compatibilmente con il carico di lavoro dell'ufficio.

### **Art. 9 - Durata convenzione e recesso**

La durata della presente convenzione decorre dalla sottoscrizione tra le parti e termina al 31 dicembre 2029 fatte salve eventuali modifiche concordate tra Le Parti.

Per tutto il periodo della sua vigenza è aperta l'adesione di Enti interessati.

L'Ente aderente potrà recedere motivatamente con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno tre mesi, ma resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

Lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa definizione di tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente e la quota annua non verrà restituita.

L'adesione è disposta dall'organo competente dell'Ente aderente mediante approvazione dello schema di Convenzione e successiva sottoscrizione e non comporta l'obbligo per l'aderente di ricorrere esclusivamente alla SUAQ per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla normativa vigente.

## **Art. 10 - Contenzioso**

Il contenzioso scaturente dalla impugnazione degli atti sottoscritti dalla SUAQ nello svolgimento della attività di sua competenza, sarà gestito dalla Provincia.

Qualora tale contenzioso sia la conseguenza della concreta applicazione di disposizioni approvate in sede di determina a contrarre (o atto similare) dall'Ente aderente, quest'ultimo dovrà tempestivamente esprimersi motivatamente circa l'interesse e l'opportunità di costituirsi in giudizio. Restando ferma, in ogni caso, la facoltà della Provincia di non procedere comunque alla costituzione giudiziaria, discostandosi anche dal citato parere, sarà a carico esclusivo dell'Ente aderente qualsiasi pagamento anche parziale di spese legali o procedurali che la Provincia dovesse essere chiamata a versare.

## **Art. 11 - Albo fornitori LL.PP. e Servizi di ingegneria e architettura**

La SUAQ mette a disposizione dei soggetti aderenti il proprio Albo di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi di architettura e ingegneria, che potrà essere consultato ed utilizzato dagli stessi mediante apposita richiesta.

## **Art. 12 - Prevenzione della corruzione**

La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, integrità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.

L'Ente aderente si impegna a segnalare alla SUAQ qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Nell'espletamento delle attività disciplinate nella presente la SUAQ è soggetta all'applicazione delle disposizioni anticorruzione, nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

La Provincia di Vicenza può invitare ciascun soggetto aderente a procedere alla sottoscrizione di accordi e protocolli con le Prefetture competenti per territorio in tema di regolarità e sicurezza sul lavoro, *best practice* per il contrasto all'illegalità nell'ambito della contrattualistica pubblica, diffusione della trasparenza amministrativa.

La SUAQ può definire, d'intesa con gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli enti aderenti per l'inserimento di tali misure all'interno dei singoli PIAO o strumenti simili.

## **Art. 13 - Revisione della convenzione e adeguamento dinamico**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative disciplinanti la materia, nonché alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.

Eventuali modifiche formali, di stretto e necessario adeguamento a normative sopravvenute che non comportino ulteriore impegno di spesa per gli aderenti, saranno automaticamente vigenti senza necessità di nuova approvazione/modificazione della presente.

## **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

L'Ente aderente in sede di stipula della presente convenzione, nomina quale “*responsabile del trattamento dati*” ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679, la Provincia di Vicenza quale SUAQ, sulla base della modulistica da quest'ultima predisposta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679 e smi, titolare dei dati rilasciati ai fini dell'oggetto della presente convenzione è il soggetto che avvia la procedura attraverso la determina a contrarre o atto similare, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

obbligato a trattare i dati riservati per la sola finalità di espletamento della convenzione e per le finalità di legge connesse per la durata della presente.

Con riferimento ai dati personali dei soggetti interessati ai procedimenti giudiziari, in forza di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di contenzioso, il responsabile tratta i relativi dati giudiziari per tutto il tempo dei relativi giudizi e fino alla irrevocabilità dei relativi provvedimenti giudiziari e, comunque, per il tempo previsto dalla legge e regolamento in materia di normativa anticorruzione, fiscale e tributaria.

I dati saranno custoditi e trattati dal soggetto responsabile per il solo tempo necessario sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e sono archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiscano la riservatezza, con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e mediante standard di sicurezza elevati e senza profilazione degli stessi ed assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.

Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative sulla privacy.

#### **Art. 15 - Forma e regime fiscale**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

#### **Art. 16– Disposizioni di rinvio**

Sono abrogate le norme dei regolamenti/convenzioni vigenti e degli atti aventi forza analoga che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal presente accordo.

La presente convenzione entra in vigore una volta sottoscritta dalla Provincia di Vicenza e dal Soggetto aderente.

Ai fini dell'accessibilità totale, la presente viene pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione “*Amministrazione Trasparente*”, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

*Letta, firmata e sottoscritta digitalmente.*

Per la Provincia di Vicenza

Per l'Ente aderente

---

---